



Comune di Crispano

PROVINCIA DI NAPOLI



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Per il biennio 2018/2019

Iscrizione negli elenchi comunali

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951 n. 287, modificato dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952 n. 405;

Vista la legge 27 Dicembre 1956, n. 1441; sulla partecipazione delle donne alla amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

SI INVITANO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non sono iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, e che si trovano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 10.4.1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte di Assise, o di Corte di Assise di Appello e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il mese di luglio, p.v. negli elenchi integrativi comunali.

2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana.
- b) Buona condotta morale.
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni.
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise.
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziale.
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio.
- c) I ministri di qualsiasi culto e di religiosi di ogni ordine e congregazione.